

**DIRETTIVA COMUNITARIA MiFID 2004/39/CE**

MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE

**INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI INVESTIMENTO  
E SUI SUOI SERVIZI**

(art. 29 del "Regolamento degli Intermediari")

**INDICE**

- A) DENOMINAZIONE E SEDE DELL'INTERMEDIARIO**
- B) LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON L'INTERMEDIARIO E RICEVERE DA QUESTO DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI**
- C) METODI DI COMUNICAZIONE TRA L'INTERMEDIARIO E IL CLIENTE**
- D) AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA BANCA D'ITALIA**
- E) AGENTI COLLEGATI**
- F) DOCUMENTAZIONE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA AL CLIENTE**
- G) MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA**
- H) FONDO NAZIONALE DI GARANZIA**
- I) CONFLITTO DI INTERESSI**
- L) MAGGIORI DETTAGLI CIRCA LA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

## A) DENOMINAZIONE E SEDE DELL'INTERMEDIARIO

La denominazione dell'intermediario è "Banca Popolare di Bari S.C.p.A.", di seguito chiamata per brevità "Banca".

La Banca è stata costituita in Italia nel 1960 e la sua forma giuridica è quella di società cooperativa per azioni. E' Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari". La Sede della Banca è in **Corso Cavour 19 - 70122 Bari**

telefono: **080.5274 111**  
fax: **080.5274 539**  
indirizzo internet: **[www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)**

## B) LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON L'INTERMEDIARIO E RICEVERE DA QUESTO DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

La lingua nella quale il cliente può comunicare con la Banca e ricevere da essa documenti e altre informazioni è l'**italiano**.

## C) METODI DI COMUNICAZIONE TRA L'INTERMEDIARIO E IL CLIENTE

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, vanno fatti di norma pervenire alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti (alternativamente, per conclusioni a mezzo Internet, anche presso la Filiale Virtuale). L'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche, e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, comprese l'invio degli estratti conti, sono fatti ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.

Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso i promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto di ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati sul nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

## D) AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA BANCA D'ITALIA

La Banca è autorizzata dalla **Banca d'Italia** - sede legale in Roma in Via Nazionale 91 - a svolgere i servizi e le attività d'investimento e i servizi accessori di seguito elencati.

1. **Servizi e attività di investimento** - I servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico:
  - negoziazione per conto proprio;
  - esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  - sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  - collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  - gestione di portafogli;
  - ricezione e trasmissione di ordini;
  - consulenza in materia di investimenti.

Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

## E) AGENTI COLLEGATI

Per l'offerta fuori sede, la Banca si avvale di promotori finanziari, come consentito dall'art. 31 del Testo Unico della Finanza, iscritti in Italia nell'albo unico dei promotori finanziari.

## F) DOCUMENTAZIONE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA AL CLIENTE

I clienti ricevono dalla Banca la seguente rendicontazione in relazione ai servizi prestati e nei termini di seguito indicati.

1. Per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:
  - a. Informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
  - b. Avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine (solo in caso di cliente al dettaglio, escluso il caso in cui il cliente riceva il medesimo avviso da parte di un diverso soggetto);
  - c. Informazioni circa lo stato dell'ordine (su richiesta del cliente).

La documentazione di cui ai punti a. e b. è fornita al cliente entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, in caso di ricezione da parte della Banca della conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma. In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR impartiti da cliente al dettaglio, che vengono eseguiti periodicamente, l'avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine di cui al punto b può alternativamente al suddetto termine essere inviato al cliente ogni sei mesi.

2. Per il servizio di gestione di portafoglio:
  - d. Rendiconto periodico (escluso il caso in cui il cliente riceva tale rendiconto da parte di un altro soggetto);
  - e. Informazioni essenziali sulle singole operazioni eseguite (su richiesta del cliente);
  - f. Comunicazione di conferma delle singole operazioni (qualora il cliente sia un cliente al dettaglio ed abbia richiesto di ricevere le informazioni di cui al punto e., escluso il caso in cui tale comunicazione contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto);
  - g. Comunicazione delle eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario e il cliente (In caso di cliente al dettaglio).

La documentazione di cui al punto d. è fornita al cliente al dettaglio con cadenza semestrale o, alternativamente:

- con cadenza trimestrale (su richiesta del cliente);
- con cadenza annuale (qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni di cui al punto e, escluso il caso di portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera c) del Regolamento intermediari o di cui all'art. 1, comma 3 del TUF);
- con cadenza mensile (qualora il cliente abbia autorizzato un portafoglio caratterizzato da effetto leva);

La documentazione di cui al punto e. è fornita prontamente al cliente all'atto di esecuzione delle singole operazioni.

La documentazione di cui al punto f. è fornita al cliente entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, in caso di ricezione da parte della Banca della conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma.

La documentazione di cui al punto g. è fornita al cliente entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia di perdita convenuta è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

3. Per operazioni con passività potenziali (solo in caso di clienti al dettaglio):
  - h. comunicazione delle eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario e il cliente (In caso di cliente al dettaglio).La documentazione di cui al punto h. è fornita al cliente entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia di perdita convenuta è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
4. Per la detenzione di strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente:
  - i. rendiconto degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide (Nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafoglio, tale rendiconto può essere incluso nel rendiconto periodico di cui al punto d.).

La documentazione di cui al punto i. è fornita al cliente con cadenza annuale.

## **G) MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA**

La Banca opera in base alla legislazione vigente in Italia, ove è previsto che l'attività bancaria può essere svolta esclusivamente dalle Banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

In quanto Banca, è soggetta al rispetto dei principi fondamentali del sistema bancario e creditizio italiano contenuti, in particolare, nel Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia) e nelle disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di Vigilanza (che disciplinano le banche e l'attività bancaria, la vigilanza sulle stesse e la prestazione dei servizi bancari).

A questi si aggiungono il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e i successivi regolamenti Consob di attuazione (che regolamentano lo svolgimento di attività di prestazione di servizi di investimento).

In particolare, le **finalità** della vigilanza sono indicate dall'art. 5 del T.U.B., il quale prevede che le autorità creditizie esercitino i poteri ad esse attribuiti "avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia". Questo modello di regolamentazione attribuisce quindi rilevanza all'**analisi della situazione tecnica** dei soggetti vigilati, volta a valutare l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa delle singole banche e dei gruppi a fronte dei rischi assunti e a verificare gli altri aspetti rilevanti della gestione aziendale.

L'individuazione di problemi tecnici degli intermediari e il mancato rispetto delle regole prudenziali determinano **interventi** della Vigilanza. Con questo termine si intendono le diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire i deterioramenti tecnici, a garantire il rispetto della normativa bancaria.

L'attività di supervisione si fonda anche sugli **accertamenti ispettivi**, che consentono di integrare, con gli elementi conoscitivi acquisiti in loco, la valutazione sulla qualità degli attivi e i profili tecnici della gestione aziendale nonché di verificare l'affidabilità complessiva dell'organizzazione e dei controlli interni della banca. Le risultanze vengono rappresentate in un documento i cui contenuti assumono rilievo fondamentale ai fini della successiva azione di vigilanza, specie in presenza di situazioni che richiedano l'adozione di misure di rigore quali la sottoposizione dell'azienda alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa.

## **H) FONDO NAZIONALE DI GARANZIA**

I servizi e le attività di investimento che la Banca è autorizzata a svolgere sono coperti dal fondo nazionale di garanzia al quale la Banca aderisce, istituito dall'art. 15 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e riconosciuto "Sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del Decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415.

Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione di servizi d'investimento.

Gli interventi del Fondo sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. Il Fondo, verificatesi tali condizioni, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Ai fini del rispetto di tale limite, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite l'investimento si considera effettuato da un unico investitore; nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali; infine, nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati superi le disponibilità finanziarie accertate, il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie accertate, in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità in cui essi sono maturati. I residui indennizzi non soddisfatti sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità in cui essi sono maturati.

## **I) CONFLITTO DI INTERESSI**

La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

La politica di gestione, da parte della Banca, dei conflitti di interesse consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti, e di definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

La Banca adotta idonee misure organizzative per la gestione dei conflitti di interesse e assicura che l'affidamento di pluralità di funzioni a soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Al fine di garantire tale indipendenza, la Banca adotta misure e procedure volte a:

1. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando tale scambio possa ledere interessi di uno o più clienti;
2. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale il servizio è prestato;
3. eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
4. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
5. impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF.

La Banca istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse lesivo degli interessi di uno o più Clienti.

## **L) MAGGIORI DETTAGLI CIRCA LA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

Maggiori dettagli circa la politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse sono reperibili elettronicamente sul sito internet della Banca all'indirizzo: [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)